

GIORNALE CRITICO
DELLA
FILOSOFIA ITALIANA

FONDATO
DA
GIOVANNI GENTILE

*SETTIMA SERIE VOLUME XIII
ANNO XCVI (XCVIII), FASC. II*

CASA EDITRICE LE LETTERE
FIRENZE

Direzione

Aldo Brancacci, Massimo Ferrari, Sebastiano Gentile,
Maurizio Torrini (coordinatore)

Comitato scientifico

Giovanni Bonacina, Carlo Borghero, Michele Ciliberto, Tullio Gregory,
Helmut Holzhey, Sir Geoffrey E.R. Lloyd, Denis O'Brien,
Dominic O'Meara, Gianni Paganini, Renzo Raghianti, Gennaro Sasso,
Loris Sturlese, Giuseppe Tognon, Mauro Visentin

Redattore

Alessandro Savorelli

Redazione

Olivia Catanorchi, Andrea Ceccarelli, Ascanio Ciriaci, Valerio Del Nero,
Eva Del Soldato, Faustino Fabbianelli, Nadia Moro, Alfonso Musci,
Diego Pirillo, Cesare Preti, Oreste Trabucco, Stefano Zappoli

I lavori pubblicati nel «Giornale Critico della Filosofia Italiana»
sono sottoposti a procedura di valutazione mediante *blind referee*.

Pubblicazione quadrimestrale

ABBONAMENTO 2017

Abbonamento solo carta: Italia ⇔ 95,00 – Estero ⇔ 125,00

Abbonamento carta+web: Italia ⇔ 120,00 – Estero ⇔ 155,00

Un fascicolo singolo: Italia ⇔ 45,00 – Estero ⇔ 50,00

Amministrazione e abbonamenti:

Editoriale / Le Lettere, via Meucci 17/19 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Tel. 055 645103 – Fax 055 640693

email: amministratore@editorialefirenze.it; abbonamenti.distribuzione@editorialefirenze.it

www.editorialefirenze.it

www.lelettere.it

GIORNALE CRITICO
DELLA
FILOSOFIA ITALIANA

FONDATO
DA
GIOVANNI GENTILE

SETTIMA SERIE VOLUME XIII
ANNO XCVI (XCVIII), FASC. II

CASA EDITRICE LE LETTERE
FIRENZE

SOMMARIO DEL FASCICOLO

ALDO BRANCACCI, <i>Il Socrate di Guido Calogero</i>	205
GIOVANNI BONACINA, <i>L'etica dello sterminio e i suoi volenterosi attori</i>	227
DANIELA TAFANI, <i>Il diritto alle scelte stupide. Kant contro i nuovi paternalismi</i>	237

Studi e ricerche:

DANILO DI LANZO, <i>Fedone di Elide. Un profilo intellettuale</i>	260
ALESSANDRO OTTAVIANI, <i>Fra diluvio noaico e fuochi sotterranei. Note sulla fortuna sei-settecentesca di Fabio Colonna</i>	272
GIULIANO GASPARRI, <i>Le «Pensées» di Pascal al vaglio delle Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice (1706 e 1789)</i>	304
MARINA PISANO, <i>La «meditatio mortis» nella filosofia di Giovanni Gentile: commento al X cap. della «Teoria generale dello Spirito come atto puro»</i>	328

Discussioni e postille:

ANGELO CALEMME, <i>Indipendenza della natura e tecnologia dell'esperienza nell'opera di Galileo Galilei</i>	345
LUIGI TURCO, <i>Una nuova edizione dei Dialoghi sulla religione naturale di David Hume</i>	373
PIETRO GORI, <i>Darwinismo e fede scientifica. Il monismo di Ernst Haeckel</i>	381
<i>A proposito di Copernico</i>	389

Note e notizie:

<i>La Città, il Sole, le Stelle. Temi astrologici e astronomici in Tommaso Campanella (Mariassunta Picardi)</i>	392
<i>L'Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a Firenze (Alessandro Savorelli)</i>	394
<i>L'avvento di macchine intelligenti, capaci di scegliere tra corsi di azione alternativi (Daniela Tafani)</i>	397
<i>Libri ricevuti</i>	401

IL DIRITTO ALLE SCELTE STUPIDE KANT CONTRO I NUOVI PATERNALISMI

Nessuno mi può rendere felice contro il
mio volere, senza farmi ingiustizia
Immanuel Kant

1. *Teorie della scelta irrazionale e nuovi paternalismi*

Ogni teoria economica dell'azione postula un modello antropologico: la teoria classica della scelta razionale assumeva, quale soggetto delle decisioni, un *homo oeconomicus*, capace di ricondurre le proprie preferenze a un insieme stabile e ordinato e di perseguire, grazie a una razionalità strumentale perfetta, la massimizzazione del loro soddisfacimento¹.

A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, tale immagine di un soggetto «iperrazionale»² è stata progressivamente sostituita da quella di un individuo dalla razionalità limitata, soggetto, nella formulazione delle proprie scelte, a errori sistematici. Si deve a Herbert Alexander Simon la tesi che, nelle teorie dei processi decisionali, occorra prendere le mosse dalle «proprietà dell'organismo che sceglie»: è possibile, così, riconoscere che alcuni dei vincoli presenti in un processo di scelta non provengono dall'ambiente esterno, ma coincidono con i limiti psicologici e biologici dell'organismo che sceglie³. Alla cono-

¹ Per l'analisi del concetto di *homo oeconomicus* e delle sue declinazioni nelle diverse discipline, cfr. S. CARUSO, *Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni. Saggio sui (discutibili) presupposti antropologici della razionalità utilitaria e sulle implicazioni ideologiche della loro entificazione*, Firenze, Firenze University Press 2012.

² R.H. THALER, *From Homo Oeconomicus to Homo Sapiens*, «Journal of Economic Perspectives», XIV, 1, 2000, pp. 133-141.

³ H.A. SIMON, *A Behavioral Model of Rational Choice*, «The Quarterly Journal of Economics», LXIX, 1, 1955, pp. 99-118: 100. Cfr. anche ID., *Rational Choice and the Structure*

scenza empirica dei processi decisionali, di cui Simon constatava la mancanza, hanno dedicato anni di lavoro sperimentale Daniel Kahneman e Amos Tversky, elaborando la cosiddetta teoria delle opzioni (*prospect theory*), per la quale la formulazione dei giudizi e delle scelte è generalmente mediata dal ricorso a euristiche, ossia a procedure che consentono di rispondere a un problema difficile sostituendolo con un problema facile, senza che vi sia consapevolezza della sostituzione e con la conseguenza, perciò, di distorsioni sistematiche. Esempi di tali scorciatoie mentali sono l'*effetto framing* (ossia la tendenza a lasciarsi condizionare indebitamente dal modo in cui il contesto della scelta è presentato), l'*effetto ancoraggio* (che si verifica quando, dovendo assegnare un valore a una quantità ignota, si prenda le mosse, per farlo, da un determinato valore casualmente disponibile, per quanto non pertinente), la *disponibilità* (ossia la tendenza a giudicare le dimensioni di una categoria o la frequenza di un evento in base alla facilità con cui ce ne vengano in mente esempi) e la *rappresentatività* (ossia la sostituzione, sulla base di stereotipi, di un giudizio di probabilità con uno di somiglianza)⁴.

Ulteriori deviazioni dal modello della scelta razionale sono state identificate e catalogate, negli anni, e costituiscono il fondamento di quella branca dell'economia, l'economia comportamentale, che ha fatto propri i risultati delle ricerche di psicologia cognitiva sopra richiamati. Che gli esseri umani non siano onniscienti, quanto alle informazioni alla base delle proprie scelte, che non risultino dotati di un intelletto infinito e neppure di una forza di volontà smisurata non pare, a dire il vero, una scoperta dalla novità dirompente, se non entro l'ambito della teoria della scelta razionale. L'effettiva novità consiste piuttosto nell'idea che gli errori cognitivi e le debolezze della volontà che accompagnano e condizionano le decisioni umane abbiano luogo secondo meccanismi sistematicamente ricorrenti⁵, che possono essere oggetto di ricostruzione scientifica: l'individuo dalla volontà debole e dalle capacità cognitive limitate e difettose si presta così ad essere guidato, indirizzato e manipolato da chiunque conosca le leggi che pre-

of the Environment, «Psychological Review», LXIII, 2, 1956, pp. 129-138.

⁴ Cfr., tra gli altri, D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, *Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases*, «Science», LXXXV, 1974, pp. 1124-1131, e degli stessi, *Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk*, «Econometrica», XLVII, 2, 1979, pp. 263-292; D. KAHNEMAN, *Thinking, fast and slow*, 2011; trad. it. *Pensieri lenti e veloci*, a c. di L. Serra, Milano, Mondadori 2012.

⁵ Cfr. D. ARIELY, *Predictably Irrational. The Hidden Forces That Shape Our Decisions*, New York, HarperCollins 2008.

siedono alle sue scelte⁶. Insieme al catalogo delle deviazioni standard dal modello della scelta razionale, l'economia comportamentale fornisce infatti il corrispondente elenco di dispositivi, pronti per l'uso, di governo delle vite dei cittadini. I condizionamenti possono aver luogo per fini privati (qualora, ad esempio, si induca un soggetto all'acquisto di un particolare prodotto, per mezzo della mera esposizione di tale prodotto più in vista degli altri, sugli scaffali di un negozio), per fini di utilità collettiva (qualora, ad esempio, lo si induca a optare per la donazione dei propri organi, *post mortem*, disponendo che la donazione sia la scelta che si assume di *default* come adottata, in mancanza di disposizioni esplicite dell'interessato) oppure, invece, in senso paternalistico⁷, per il bene dello stesso individuo manipolato, incapace com'è, questi, di provvedervi autonomamente.

Quest'ultimo genere di intervento è qualificabile, secondo i suoi sostenitori, come un paternalismo *libertario*: poiché le scelte individuali possono essere manovrate senza il ricorso a strumenti apertamente coattivi – sostengono l'economista Richard H. Thaler e il giurista Cass R. Sunstein – è possibile e legittimo un intervento statale che promuova il benessere dei cittadini indirizzandone le scelte con una «spinta gentile» (*nudge*)⁸.

La premessa del paternalismo libertario è che si diano «*fallimenti comportamentali di mercato*»⁹, ossia che, «in molti ambiti, le persone manchino di preferenze chiare, stabili o ben ordinate» e che le loro scelte siano il prodotto delle architetture delle scelte (ossia «degli effetti di *framing*, dei punti di partenza e delle regole di *default*»)¹⁰: co-

⁶ Sull'indeterminatezza del concetto di manipolazione, cfr. G. DWORKIN, *sub voce* «Paternalism», in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. by E.N. Zalta, Spring 2017 Edition, indirizzo elettronico stabile = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/paternalism/>>.

⁷ Per una definizione del paternalismo e per una prima introduzione, anche terminologica, alle sue principali declinazioni, cfr. G. DWORKIN, *sub voce* «Paternalism», in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, cit. Il paternalismo è definito da Dworkin come l'interferenza di uno Stato o di un individuo nella libertà di un'altra persona, contro la sua volontà, motivata dall'affermazione che tale interferenza migliorerà il benessere di quella persona o ne promuoverà gli interessi, i valori o il bene. Ciascun elemento di tale definizione è oggetto di innumerevoli controversie, che in questa sede non potranno essere approfondite, se non per gli aspetti strettamente connessi al tema del presente lavoro.

⁸ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness*, New Haven & London, Yale University Press 2008; trad. it. *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, a c. di A. Oliveri, Milano, Feltrinelli 2009.

⁹ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures: Behavioral Economics and Paternalism*, «The Yale Law Journal», CXXII, 2013, pp. 1826-1899: 1834.

¹⁰ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, «The University of Chicago Law Review», LXX, 4, 2003, pp. 1159-1202: 1161.

me è stato osservato, «l'economia comportamentale estende la categoria paternalisticamente protetta degli "idioti" fino a includervi la maggioranza delle persone, in circostanze prevedibili»¹¹. La conseguenza che i paternalisti libertari traggono da tale premessa – e che ha trovato pronta accoglienza e applicazione istituzionale presso più di un governo¹² – è che sia legittimo, per le istituzioni pubbliche e private, influenzare il comportamento delle persone, anche in assenza di effetti verso terzi, in direzioni che ne aumentino il benessere¹³. Tale conseguenza non è argomentata da Thaler e Sunstein in modo diretto – tramite l'esplicita difesa del diritto dello Stato, o addirittura di un privato, a sostituirsi al diretto interessato nelle scelte che riguardino il benessere di quest'ultimo – bensì attraverso la confutazione di tre tesi erronee, che essi attribuiscono all'antipaternalismo «dogmatico»: l'assunto secondo cui ciascuno conoscerebbe i propri interessi e sarebbe in grado di perseguirli attraverso le proprie scelte; l'idea che ci siano alternative al paternalismo e, infine, l'idea che il paternalismo sia necessariamente coercitivo.

Della falsità della prima tesi antipaternalista – ossia della tesi che le persone siano in grado di compiere, se non buone scelte, almeno scelte migliori di quelle che potrebbero compiere altri in vece loro – è stata fornita una dimostrazione, secondo Thaler e Sunstein, dalle ricerche condotte nell'ultimo trentennio da psicologi e economisti sulla razionalità limitata e sui problemi di autocontrollo. Già le mere statistiche sull'obesità o sul consumo di sigarette basterebbero – essi sostengono – a mostrare che l'assunto antipaternalista è empiricamente infondato¹⁴. Agli autori è stato obiettato, da più parti, che i funzionari dello Stato hanno, oltre agli stessi limiti cognitivi dei singoli individui, anche, verosimilmente, minor interesse al bene di questi e maggior permeabilità a interessi altrui¹⁵: seppur non esposti alla tentazio-

¹¹ C. CAMERER-S. ISSACHAROFF-G. LOEWENSTEIN-T. O'DONOGHUE-M. RABIN, *Regulation for Conservatives: Behavioral Economics and the Case for 'Asymmetric Paternalism'*, «University of Pennsylvania Law Review», CLI, 2003, pp. 1211-1254: 1218.

¹² A Sunstein, l'amministrazione statunitense, sotto la presidenza Obama, ha affidato l'Office of Information and Regulatory Affairs. Un'analoga "Nudge Unit", denominata British Behavioural Insights Team, è stata istituita nell'ufficio di gabinetto britannico. Cfr. C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., pp. 1829, 1832 e sg.

¹³ *Ivi*, p. 1881.

¹⁴ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., pp. 1167 e sg., e, degli stessi, *Nudge. La spinta gentile*, cit., pp. 12 e sgg.

¹⁵ Cfr. E.L. GLAESER, *Paternalism and Psychology*, «University of Chicago Law Review», I, 2006, pp. 133-156; V. MURA, *Paternalismo e democrazia liberale. Un equivoco da chiarire*, «Meridiana», LXXIX, 2014, pp. 47-69: 56 e sg.; M. FRANZINI, *Il paternalismo liberale, i nudge e la politica economica*, in «Meridiana», LXXIX, 2014, pp. 71-84: 79 e sg.

ne di anteporre il soddisfacimento dei presenti desideri del singolo al suo benessere futuro, burocrati e politici sono sottoposti infatti alle pressioni dei gruppi di interesse, variamente avvantaggiati dalla manipolazione a fini privati della volontà dei cittadini¹⁶.

La confutazione della seconda tesi antipaternalista, secondo la quale il paternalismo sarebbe evitabile, è fondata sulla tesi che le preferenze siano per lo più una funzione del contesto di scelta: le preferenze degli individui – sostengono Thaler e Sunstein – non preesistono, in genere, alla situazione della scelta, bensì si formano in funzione dei punti di partenza, delle opzioni di *default*, della struttura del contesto di scelta e perfino della formulazione verbale della questione da affrontare; se il modo stesso in cui si chiederà ai cittadini cosa preferiscono ne determinerà le preferenze, è insensato pretendere che tali preferenze siano rispettate *ex ante*¹⁷.

La tesi dell'indeterminatezza delle preferenze individuali, o addirittura della loro inesistenza, prima del momento in cui la questione della scelta sia posta, fa sì che il benessere degli individui non possa coincidere, per il paternalismo libertario, con ciò che gli individui effettivamente vogliono; Sunstein e Thaler ritengono perciò ch'essi debbano essere indirizzati verso ciò che vorrebbero, se «possedessero informazioni complete, abilità cognitive illimitate e nessuna mancanza di autocontrollo»¹⁸: ciò che essi vorrebbero, quindi, se fossero persone completamente diverse dalle persone che sono nella realtà. La razionalità perfetta e la forza di volontà assoluta dell'*homo oeconomicus*, rivelatesi irrealistiche a livello descrittivo, sono così recuperate dal paternalismo libertario quale modello normativo, come ha prontamente notato un recensore del volume di Thaler e Sunstein¹⁹.

La tesi della mancata preesistenza delle preferenze rispetto al momento della scelta è incompatibile con la pretesa, che il paternalismo libertario pur contestualmente avanza, di costituire un paternalismo strumentale, un mero paternalismo dei mezzi, che assumerebbe come

¹⁶ In R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, cit., pp. 237 e sg., un possibile meccanismo di garanzia è individuato nel principio della pubblicità delle scelte del governo (che gli autori attribuiscono a John Rawls, ignorandone la paternità kantiana).

¹⁷ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., pp. 1161, 1164 e sgg., 1168, 1178, 1180, 1201.

¹⁸ *Ivi*, p. 1162; R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, cit., p. 11.

¹⁹ T.C. LEONARD, recensione di "Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*", «Constitutional Political Economy», XIX, 4, 2008, pp. 356-360: 359; cfr. T. GRUNE-YANOFF, *Old wine in new casks: Libertarian paternalism still violates liberal principles*, «Social Choice and Welfare», XXXVIII, 4, 2012, pp. 635-645: 641 e sgg.; cfr. anche R. KAPELIUSHNIKOV, *Behavioral economics and the 'new' paternalism*, «Russian Journal of Economics», I, 2015, pp. 81-107: 102.

dati i fini individuali e perseguirebbe l'obiettivo «di creare un'architettura delle scelte», così da rendere «più probabile che gli individui riescano a promuovere i propri fini, così come essi stessi li intendono»²⁰.

Non stupisce che i paternalisti libertari ritengano, con ciò, di non ledere l'autonomia dei soggetti dalla razionalità limitata e, anzi, di promuoverla²¹. Il genere di autonomia che essi promuovono coincide però non con la libertà negativa, ossia con la libertà dall'interferenza altrui, bensì con la libertà del 'vero' io: il paternalista libertario compie l'operazione di scegliere tra le diverse e talora inconciliabili preferenze del diretto e difettoso interessato, elevando al rango di 'vere' preferenze di costui quelle che un *homo oeconomicus* presumibilmente adotterebbe, e sacrificando quelle che, in antagonismo con le 'vere' preferenze, sono per ciò stesso ascrivibili a errori dell'intelletto o debolezza della volontà²². Ne deriva la «mostruosa creazione di una persona fittizia, che consiste nell'identificare ciò che X sceglierebbe se fosse ciò che di fatto non è, o perlomeno non è ancora, con ciò che X effettivamente desidera e sceglie», secondo il ricorrente paradosso che Isaiah Berlin individuava a fondamento dell'azione di chi ignori «i desideri attuali degli uomini o delle società», e li opprima «in nome, e per conto, dei loro 'veri' io»²³.

2. Paternalismi illiberali

In quanto tutore del 'vero' io dei cittadini contro i cittadini medesimi, il paternalismo libertario costituisce un paternalismo dei fini²⁴, oltre che dei mezzi: ne è consapevole Sunstein, che propone perciò, anziché ammettere che il paternalismo libertario è un paternalismo

²⁰ C.R. SUNSTEIN, *Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism*, New Haven & London, Yale University Press 2014, p. 19.

²¹ Cfr. ad es. C. SUNSTEIN, *The Ethics of Nudging*, «Yale Journal on Regulation» XXXII, 2, 2015, pp. 414-450.

²² C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., pp. 1894 e sg.; cfr. A. KLONTSCHINSKI-J. WÜNDISCH, *Präferenzen, Wohlergehen und Rationalität – Zu den begrifflichen Grundlagen des libertären Paternalismus und ihren Konsequenzen für seine Legitimierbarkeit*, «Zeitschrift für Praktische Philosophie», III, 1, 2016, pp. 599-632: 620 e sg.

²³ I. BERLIN, *Two concepts of liberty*, 1958; trad. it. *Due concetti di libertà*, in ID., *Libertà*, a c. di H. Hardy, ed. italiana a c. di M. Ricciardi, trad. it. di G. Rigamonti e M. Santambrogio, Milano, Feltrinelli 2010, p. 184. Cfr. I. CARTER, *sub voce* «Positive and Negative Liberty», in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, cit., Fall 2016 Edition, indirizzo elettronico stabile = <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/liberty-positive-negative/>>.

²⁴ Cfr. R. REBONATO, *Taking Liberties. A Critical Examination of Libertarian Paternalism*, London, Palgrave Macmillan 2012, pp. 180, 186.

tanto dei mezzi quanto dei fini, di respingere la distinzione tra le due forme di paternalismo²⁵.

Anziché dal perseguimento dei fini individuali, il paternalista libertario è guidato da un'analisi costi-benefici (o da succedanei di questa, giacché l'esaustività, o anche solo la sufficienza, delle informazioni è indisponibile anche per il pianificatore statale)²⁶. Restano in ombra tanto la tipologia e la natura dei beni a cui è attribuito un valore, quanto la scala dei valori ad essi attribuiti, la cui illustrazione è sostituita da generiche allusioni a una concezione del benessere di cui si assume tacitamente la condivisione unanime²⁷:

Ci consideriamo paternalisti in quanto pensiamo che sia lecito per gli architetti delle scelte cercare di influenzare i comportamenti degli individui al fine di rendere le loro vite più lunghe, sane e migliori²⁸.

A rendere superflua la condivisione puntuale di una concezione del benessere è, secondo gli autori, la falsità della terza tesi antipaternalista, quella secondo cui il paternalismo implicherebbe sempre la coazione²⁹:

Se un individuo vuole fumare, strafogarsi di caramelle, scegliere un'assicurazione sanitaria inadatta alle proprie esigenze, o rinunciare a risparmiare in vista della pensione, un paternalista libertario non lo costringerà a fare diversamente, né cercherà di rendergli queste scelte più difficili³⁰.

La predisposizione di una regola di *default* dalla quale si possa deviare a un costo insignificante rappresenta la forma di paternalismo più libertaria. Allontanarsi dal piano degli architetti delle scelte ha comunque sempre un costo, per quanto lieve, e poiché l'ammissibilità dei costi deriva dalla loro commisurazione ai benefici, possono risultare raccomandabili, in virtù dei benefici attesi e in modo proporzionale, per-

²⁵ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., p. 1858.

²⁶ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., pp. 1166, 1193 e sg.

²⁷ Per un'analisi delle ambiguità concettuali e delle difficoltà di definizione e di misurazione del benessere che i nuovi paternalismi dichiarano di promuovere, cfr. R. FUMAGALLI, *Decision Sciences and the New Case for Paternalism: Three Welfare-Related Justificatory Challenges*, «Social Choice & Welfare», XLVII, 2, 2016, pp. 459-480.

²⁸ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, cit., p. 11.

²⁹ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., pp. 1165 e sg., 1184 e sgg.

³⁰ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, cit., p. 11.

ciò, al grado di stupidità attribuito agli individui candidati a decidere autonomamente, anche misure propriamente coattive³¹. La differenza tra il paternalismo libertario e il paternalismo coercitivo è dunque solo una differenza di grado – come gli stessi autori ammettono – entro un «continuum»³².

Se il paternalismo libertario e il paternalismo coercitivo costituiscono gli esiti, ugualmente possibili, di volta in volta, delle analisi costi-benefici adottate dal paternalismo libertario come metodo per graduare l'intensità della coazione lecita, le due forme di paternalismo diventano con ciò sostanzialmente indistinguibili³³, differenziandosi, senza tuttavia alcuna soluzione di continuità, solo per i costi, bassi o, rispettivamente, elevati, che capiti di dover imporre a chi si distacchi dalla scelta preselezionata dallo Stato³⁴. I critici del paternalismo libertario hanno perciò formulato l'obiezione del «pendio scivoloso», avvertendo che le misure più moderate e meno invadenti sono suscettibili di un'espansione indefinita, e che il *continuum* equivale a un pendio lungo il quale le misure paternalistiche possono scivolare – senza alcun diritto individuale riconosciuto, posto ad arrestarne la discesa – trasformandosi, solo perché benefiche negli esiti, da spintarelle in spintoni e divieti³⁵: in effetti, il criterio del benessere posto alla base dell'analisi costi-benefici è neutrale rispetto al metodo, rude o gentile, di persuasione, manipolazione o coercizione³⁶.

Il paternalismo libertario è dunque costituito dalla congiunzione di quattro tesi: che le persone agiscano spesso irrazionalmente, sulla base di preferenze indefinite o contraddittorie, con scarso autocontrollo e errori cognitivi sistematici; che sia possibile, grazie alla conoscenza delle caratteristiche ricorrenti di tali meccanismi di scelta, indirizzare le decisioni dei cittadini anche senza il ricorso alla coazione; che si dia un concetto oggettivo, universalmente condiviso del benessere individuale, e, infine, che l'opera di condiziona-

³¹ Cfr. R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., pp. 1188 e sgg., per un elenco delle misure adottabili, in ordine coattivamente crescente.

³² *Ivi*, p. 1185; C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., pp. 1858 e sgg.

³³ Cfr. M.D. WHITE, *The Crucial Importance of Interests in Libertarian Paternalism*, in *Nudging - Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Economics*, ed. by K. Mathis-A. Tor, Switzerland, Springer 2016, pp. 21-38: 28.

³⁴ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., pp. 1859 e sg.

³⁵ Cfr. M.J. RIZZO-D.G. WHITMAN, *Little Brother is Watching You: New Paternalism on the Slippery Slopes*, New York University Law and Economics Working Papers. Paper 126, 2008.

³⁶ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, cit, p. 230; cfr. R. REBONATO, *Taking Liberties*, cit., pp. 126 e sgg.

mento delle scelte individuali sia lecita – allo Stato, e perfino a privati³⁷ – se condotta in vista di tale benessere.

La prima e la seconda tesi non implicano alcuna forma di paternalismo³⁸: dalla debolezza e fallibilità umana si può dedurre, ad esempio, anziché l'opportunità di pungoli o spinte gentili, la necessità di misure di maggior tutela giuridica, proprio onde evitare che i cittadini siano inconsapevolmente oggetto di pratiche manipolatorie o che ne sia, in altre forme, limitata la capacità di scelta³⁹. Numerose politiche, in Europa, a livello statale e a livello regionale, assumono come dimostrata la tesi della ricorrenza sistematica di errori, nei processi decisionali, e ne tengono conto in vario modo, per perseguire più efficacemente gli obiettivi pubblici dati, nell'ambito di politiche fiscali, ambientali, sanitarie, dei trasporti, dell'energia, dell'occupazione o per la difesa dei consumatori⁴⁰.

È la terza tesi, ossia una concezione oggettivistica del benessere, a condurre, in quanto non accompagnata dall'attribuzione, agli individui, di un diritto alla libertà, alla giustificazione di misure di paternalismo, indifferentemente 'soft' o 'hard'⁴¹: in linea generale, le spinte gentili costituiscono il metodo migliore, ma in alcuni casi «risposte più forti, perfino obblighi, possono risultare giustificati, poiché i benefici superano i costi»⁴².

³⁷ Sull'indistinzione tra intervento pubblico e intervento privato, su cui non mi soffermo, cfr. M.J. RIZZO-D.G. WHITMAN, *Little Brother is Watching You*, cit., pp. 10 e sgg.

³⁸ Sulla distinzione concettuale tra *nudge* e il paternalismo libertario, cfr. P. GULDBORG HANSEN, *The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the Hand Fit the Glove?*, «European Journal of Risk Regulation», VII, 1, 2016, pp. 155-174.

³⁹ Cfr. ad es. G. MITCHELT, *Libertarian Paternalism is an Oxymoron*, «Northwestern University Law Review», 99, 3/2005, pp. 1245-1277: 1255 e sgg.; A. ZOPPINI, *Le domande che ci propone l'economia comportamentale ovvero il crepuscolo del "buon padre di famiglia"*, Introduzione a *Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato*, a c. di G. Rojas Elgueta-N. Vardi, Roma, Roma TrE-Press 2014, pp. 11- 22; A. LAVAZZA, *Le neuroscienze rivalutano alcune forme di paternalismo?*, «Filosofia politica», XXV, 3, 2011, pp. 469-491: 488 e sg.

⁴⁰ Una ricognizione delle politiche europee fondate sui risultati delle scienze comportamentali, o con essi coerenti, in J. SOUSA LOURENÇO-E. CIRIOLO-S. RAFAEL ALMEIDA-X. TROUSSARD, *Behavioural insights applied to policy: European Report 2016*. Il rapporto è una delle prime pubblicazioni della Foresight and Behavioural Insights Unit, costituita presso il Joint Research Centre della Commissione Europea.

⁴¹ L'alternativa tra paternalismo 'soft' e paternalismo 'hard' è intesa da Sunstein con esclusivo riferimento all'assenza, o alla presenza, di costi materiali, collegati alla dissociazione dalla scelta statale (C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., pp. 1835 e sg., 1860). Nella tassonomia di Dworkin, 'soft' e 'hard' contraddistinguono invece le forme di paternalismo che giustificano l'intervento statale nei soli casi in cui le scelte siano involontarie e, rispettivamente, anche nei casi in cui siano volontarie (G. DWORKIN, *sub voce* «Paternalism», in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, cit.).

⁴² C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., p. 1835.

Di un uomo stupido è dunque lecito annientare, per il suo stesso bene, l'autonomia. Trae tale conseguenza del paternalismo libertario, in modo coerente e esplicito, Sarah Conly, in un saggio programmaticamente intitolato *Contro l'autonomia*⁴³: il governo di esseri stupidi («è corretto dire che siamo stupidi»⁴⁴: «lasciate a se stesse, [...] le persone si rilassano nell'inerzia e nell'irrazionalità» e «possono non fare altro che guardare la televisione»)⁴⁵ e bisognosi di essere guidati dall'esterno («abbiamo bisogno di interferenza esterna [...]. Abbiamo bisogno di aiuto»)⁴⁶ non può essere improntato ai principî liberali – giacché con gli stupidi l'educazione non funziona, e dagli errori gli stupidi imparano in genere quando è troppo tardi⁴⁷ – e neppure ai metodi del paternalismo libertario, giacché una decisione irrazionale può ben essere accompagnata da una forte motivazione⁴⁸. Il governo che si adice a esseri in permanente stato di minorità è un governo improntato al paternalismo coercitivo, che costringa, se necessario, anziché meramente indurre o incentivare, e che imponga la propria scelta anche a chi sia pienamente informato dei fatti rilevanti⁴⁹.

Chiarito che – in assenza del riconoscimento di un diritto alla libertà – il metodo appropriato per un paternalismo fondato su una concezione oggettivistica del benessere può risultare indifferentemente, di volta in volta, una spinta gentile o la coazione, restano da identificare, di un tale paternalismo, gli ambiti di intervento.

3. Salute e denaro: dallo Stato sociale allo Stato paternalistico

Nel constatare che una generale ripugnanza verso il paternalismo convive comunemente con l'accettazione, in virtù della loro apparente necessità, di alcune regolazioni paternalistiche – quali ad esempio quelle riguardanti il suicidio, la mutilazione, l'uso di droghe o i contratti di riduzione in schiavitù – Joel Feinberg avvertiva che «il trucco sta nel fermarsi presto, una volta intrapreso questo percorso, a meno che non si vogliano vietare whisky, sigarette e alimenti fritti»⁵⁰. Analo-

⁴³ S. CONLY, *Against Autonomy. Justifying coercive paternalism*, New York, Cambridge University Press 2013, pp. 1 e sg.

⁴⁴ *Ivi*, p. 40 in n.

⁴⁵ *Ivi*, p. 60.

⁴⁶ *Ivi*, pp. 23, 29.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 25 e sgg.

⁴⁸ *Ivi*, p. 31.

⁴⁹ *Ivi*, p. 45.

⁵⁰ J. FEINBERG, *Legal Paternalism*, «Canadian Journal of Philosophy», I, 1, 1971, pp.

ghi argini agli interventi paternalistici possono essere identificati, da chi pur sostenga la liceità del paternalismo, in modi molto diversi, escludendo ad esempio dalla sfera di pertinenza del diritto le scelte pienamente volontarie⁵¹, oppure – come sostiene Peter de Marneffe – le aree delle libertà fondamentali⁵².

Il paternalismo di chi confidi nella scientificità dell'economia comportamentale e, adottando un concetto oggettivistico del benessere, intenda perseguire il benessere individuale tramite un mero calcolo costi-benefici, senza riconoscere alla libertà alcun valore ulteriore rispetto a quello – comunque relativo – ad essa attribuito nei casi in cui essa sia percepita come costitutiva del benessere individuale⁵³, è invece un paternalismo potenzialmente senza confini, al quale nessuna sfera della vita umana è preclusa in via di principio⁵⁴. Tutte le aree della scelta umana diventano soggette alla valutazione statale sull'opportunità di intervenire in modo paternalistico, per «salvare le persone da loro stesse rendendo illegali certi corsi di azione»⁵⁵: quali aree sottoporre a «interferenza paternalistica dipenderà dalle circostanze»⁵⁶. Trattandosi della questione meramente empirica di misurare se gli interventi paternalistici «ci daranno più di quanto ci portino via»⁵⁷, ambiti quali la scelta del partner o la scelta della carriera lavorativa – nei quali siamo senz'altro soggetti a errori sistematici e prevedibili⁵⁸ – sono sottratti alla sfera dell'interferenza paternalistica coercitiva solo in base alla considerazione, rivedibile, dei costi e dei benefici attualmente stimabili⁵⁹.

In realtà, malgrado la loro estensione potenzialmente illimitata, gli innumerevoli interventi paternalistici raccomandati da Sarah Conly sono riconducibili a due soli ambiti della vita umana – la salute e la solvibilità finanziaria – annunciati fin dalle prime parole dell'Introduzione («Siamo troppo grassi, siamo troppo indebitati, e risparmiamo

105-124: 106; anche in ID., *The Moral Limits of the Criminal Law*, vol. 3: *Harm to Self*, New York, Oxford University Press 1986, p. 24. Cfr. S. CONLY, *op. cit.*, p. 149.

⁵¹ J. FEINBERG, *Legal Paternalism*, cit., pp. 110 e sg.; anche in ID., *Harm to Self*, cit., p. 104.

⁵² P. DE MARNEFFE, *Avoiding Paternalism*, «Philosophy and Public Affairs», XXXIV, 1, 2006, pp. 68-94: 84.

⁵³ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., pp. 1881 e sgg.: la preferenza per la libertà entra nel calcolo costi-benefici, ma il disappunto o la sofferenza per la perdita della libertà possono essere compensati da altri benefici.

⁵⁴ S. CONLY, *op. cit.*, p. 101; cfr. anche pp. 17 in n., 20.

⁵⁵ *Ivi*, p. 1.

⁵⁶ *Ivi*, p. 174.

⁵⁷ *Ivi*, p. 7.

⁵⁸ Cfr. ad es. *ivi*, p. 117.

⁵⁹ *Ivi*, pp. 183 e sgg.

troppo poco per il futuro»)⁶⁰. Ai due medesimi ambiti sono dirette, analogamente, la maggior parte delle spinte gentili auspicate dal paternalismo libertario, diretto programmaticamente «a migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità». Una definizione sintetica e puntuale del concetto del benessere perseguito dal paternalismo libertario non si trova, a dire il vero, nei testi dei suoi sostenitori, i quali, inclini in genere alle definizioni ‘ostensive’⁶¹, e a procedere per esempi e aneddoti, non entrano nel merito degli aspetti definitivi critici⁶²; i pungoli paternalistici si concentrano comunque, di fatto, sulle scelte in materia di risparmio, investimento e indebitamento⁶³, da un lato, e sulle scelte riguardanti cibo, fumo e alcol, dall’altro⁶⁴.

Le critiche all’ambiguità, all’indeterminatezza, alla debolezza, all’arbitrarietà e alla povertà di una tale concezione del benessere sono state citate nelle pagine che precedono. Di certo, un simile paternalismo dei fini non può giovare degli argomenti a favore del paternalismo dei mezzi adottati dai nuovi paternalisti⁶⁵ e richiederebbe almeno una trattazione e una difesa – che nei loro scritti invece non si trovano⁶⁶ – del concetto di benessere, oggettivamente inteso, al quale ritengono debbano orientarsi gli interventi paternalistici.

Vale comunque la pena di chiedersi, in ossequio al metodo degli economisti comportamentali, se la definizione di un concetto controverso come quello del benessere nei meri termini della salute e della ricchezza non sia, in effetti, un’euristica, ossia una strategia per affrontare un problema complesso con uno schema concettuale semplice, per quanto riduttivo e fuorviante. Si può osservare che la sfera del *welfare* da promuovere è identificata dai paternalisti libertari – chissà se in virtù di un effetto dell’ancoraggio, della disponibilità o della rappresentatività – con la sfera di intervento del *Welfare State* e che gli errori sistematici per la cui correzione è legittimato e richiesto l’intervento statale sono gli errori o, più semplicemente, le scelte, che hanno un costo pubblico, quali le mancate scelte di risparmio, le cattive scelte

⁶⁰ *Ivi*, p. 1.

⁶¹ Cfr. R. REBONATO, *Taking Liberties*, cit., p. 6; G. MITCHELT, *Libertarian Paternalism is an Oxymoron*, cit., p. 1277.

⁶² R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., p. 1163 in n.

⁶³ Cfr. ad es. *ivi*, pp. 1169 e sg.; R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, cit., pp. 111 e sgg.

⁶⁴ Cfr. ad es. R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., pp. 1167 e sg., 1184.

⁶⁵ Cfr. R. REBONATO, *Taking Liberties*, cit., p. 176.

⁶⁶ Cfr., anche per l’ampia bibliografia, G. MITCHELT, *Libertarian Paternalism is an Oxymoron*, cit., p. 1269.

di investimento e le scelte alimentari che conducono all'obesità o alla malattia. Tale costo pubblico non è tuttavia neppure nominato e l'intervento paternalistico è invocato con riferimento al solo benessere individuale.

Con ciò, si assiste a uno slittamento, non tematizzato – e dunque senza che ne siano discusse le conseguenze, quanto alle limitazioni della libertà che esso giustifica – dallo Stato sociale allo Stato paternalistico⁶⁷.

Il paternalismo libertario, e la sua variante coattiva sostenuta da Sarah Conly, individuano quali ambiti dell'intervento paternalistico le sfere della vita umana nelle quali l'azione dello Stato è già ritenuta lecita, almeno a partire dalla nascita dello Stato sociale: si tratta infatti degli ambiti – attinenti alla salute e alla disponibilità dei mezzi di sussistenza economica – in cui hanno luogo le prestazioni positive connesse al riconoscimento dei diritti sociali⁶⁸. Se è pur vero, tuttavia, che con l'avvento dei diritti sociali la sfera di pertinenza del diritto è stata ampliata, ciò non implica che sia stata con ciò stesso ampliata la sfera dell'intervento statale coattivo⁶⁹: il dovere dello Stato di garantire alcuni diritti sociali non dà allo Stato il diritto di imporre coattivamente ai cittadini le misure necessarie affinché essi non mettano a rischio l'oggetto dei loro stessi diritti. Questo è il punto cruciale, che il paternalismo libertario rimuove, ma al quale deve, a parere di chi scrive, la sua enorme popolarità presso i governi, giacché le misure che esso promuove annunciano, oltre a un inestimabile contributo al benessere individuale, cospicui risparmi per la spesa pubblica.

Con il rinvio vago, superficiale e aggressivo a un benessere fatto di salute e denaro, i nuovi paternalismi sfuggono a una discussione aperta sui costi pubblici delle decisioni individuali, ad esempio in materia di salute⁷⁰, e sulla liceità delle misure – lesive della libertà e non

⁶⁷ R. KAPELIUSHNIKOV, *Behavioral economics and the 'new' paternalism*, cit., pp. 82, 97; cfr. G. SAINT-PAUL, *The Tyranny of Utility: Behavioral Social Science and the Rise of Paternalism*, Princeton, Princeton University Press 2011, pp. 64 e sgg.

⁶⁸ Sull'ambivalenza dello Stato sociale – che è costitutivamente sia una condizione della libertà che, al tempo stesso, una minaccia per la libertà stessa – nonché sulle vie per far sì che prevalga la prima caratteristica, di garante delle condizioni minime per l'autodeterminazione individuale, cfr. H.M. HEINIG, *Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit: zur Formel vom "sozialen" Staat in Art 20 Abs. 1 GG*, Tübingen, Mohr Siebeck 2008, pp. 259 e sgg.

⁶⁹ Cfr. V. MURA, *Paternalismo e democrazia liberale. Un equivoco da chiarire*, in «Meridiana», 79, 2014, pp. 47-69: 68.

⁷⁰ Pongono esplicitamente la questione L.O. GOSTIN-K.G. GOSTIN, *A broader liberty: J.S. Mill, paternalism and the public's health*, «Public Health» CXXXIII, 2009, pp. 214-221: 220.

paternalistiche – che sarebbe possibile adottare onde evitare tali costi. Come osservava Feinberg, «ci sono alcuni rischi, che *apparentemente* riguardano solo loro stessi, che gli uomini non possono essere autorizzati a correre, anche solo per il bene degli altri che devono o pagare il conto o voltare le spalle a una miseria intollerabile»⁷¹: un argomento così esplicito, tuttavia, difficilmente potrebbe essere accolto, giacché un controllo sulla vita privata dei cittadini, esercitato in nome della tutela dell'economia collettiva, «meriterebbe certamente» – come rileva Antonio Cavaliere – «di essere definito totalitario»⁷².

Non stupisce perciò che gli economisti, insediati nelle 'Nudge Units' dello Stato sociale, optino allora per il paternalismo libertario, giacché questo consente, grazie a una «riduzione dell'umano al biologico»⁷³, di indurre i cittadini a fare quanto necessario per non gravare oltre misura di costi lo Stato sociale, senza la necessità di costrizione e proclamando anzi di promuovere le loro stesse scelte in modo più efficace di quanto essi non saprebbero fare.

Quanto al diritto alla libertà, che i paternalisti libertari dichiarano di salvaguardare – ma al quale non riconoscono alcun valore, nei casi in cui esso entri in conflitto con la promozione del benessere⁷⁴ – la sua difesa, come necessariamente accade con tutti i diritti, entro un orizzonte postmetafisico (entro, cioè, la riconosciuta impossibilità di fornire un fondamento razionale assoluto dei diritti umani) non spetta che alle forme concrete di rivendicazione e di lotta⁷⁵. Qui vale la pena, intanto, di ricordarne alcuni aspetti concettuali. A partire da Kant.

4. Ripartire da Kant: diritto alla libertà, confini del diritto e paternalismo

Alla libertà, il paternalismo libertario di Cass e Sunstein e il paternalismo coercitivo di Conly attribuiscono un valore meramente strumentale e contingente: può accadere che la libertà di scelta sia utile per il perseguimento del benessere, oppure che un certo grado di li-

⁷¹ J. FEINBERG, *Harm to self*, cit., p. 81; ID., *Legal Paternalism*, cit., p. 119.

⁷² A. CAVALIERE, *Paternalismo, diritto penale e principi costituzionali: profili di teoria generale*, «i-lex», XX, 2013, pp. 421-440: 429; cfr. anche p. 424, sul riferimento, nella Costituzione italiana, alla salute quale diritto, ma non quale dovere.

⁷³ L'espressione è di Laura Bazzicalupo, *Biopolitica come governamentalità: la cattura neoliberale della vita*, «La Deleuziana – Rivista online di filosofia», I, 2015, pp. 27-39: 30.

⁷⁴ Cfr. ad es. R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, p. 1167 in n. Cfr. R. REBONATO, *Taking Liberties*, cit., p. 129.

⁷⁵ Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi 1992², pp. VIII, XIII e sgg.; L. BACCELLI, *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Roma, Carocci 2006, pp. 96 e sgg., 145 e sgg., 190.

bertà sia percepito dagli individui come costitutivo del benessere medesimo⁷⁶. L'affermazione del diritto dei cittadini all'autonomia⁷⁷ pare a Sunstein, anziché una tesi assiologica alternativa a quella che egli sottoscrive, un mero errore cognitivo: chi ritenga di attribuire alla libertà di scelta un valore intrinseco sta scambiando il mezzo, eventuale, per il fine, e intende in realtà – malgrado creda di voler difendere la libertà di scelta – difendere il promuovimento del benessere⁷⁸.

La negazione del valore intrinseco⁷⁹ della libertà di scelta è fondata dai nuovi paternalisti sulla presunta scoperta della finitezza della razionalità umana: poiché, a partire da Kant, il rispetto per la libertà di scelta è stato derivato – essi sostengono – dalla razionalità dell'agente, l'evidenza scientifica della limitata razionalità degli individui, nei loro processi di scelta, priva il diritto all'autonomia del suo fondamento⁸⁰. Sia Kant che Hume, in particolare, avrebbero dato per scontata la razionalità strumentale, fondando l'argomento a favore dell'autonomia «sul rispetto per una presunta capacità di assumere decisioni pressoché infallibili, quanto ai mezzi»⁸¹.

La tesi per cui Kant avrebbe fondato il diritto alla libertà individuale sulla perfetta razionalità dell'agente è falsa: la razionalità imperfetta è anzi, per Kant, una caratteristica propriamente umana. L'uomo è un fine in sé, sosteneva Kant, perché «ha una volontà propria»⁸², è cioè, al tempo stesso, libero e razionale: un ente razionale, ma non libero, che fosse guidato infallibilmente e irresistibilmente dalla ragione, non agirebbe in realtà secondo una volontà propria, bensì secondo «la volontà della natura»⁸³.

La norma di agire esternamente in modo che il libero uso del proprio «arbitrio possa coesistere con la libertà di ognuno secondo una legge universale»⁸⁴ si fonda sul valore intrinseco della libertà, e dunque sul riconoscimento della dignità di ogni individuo, il quale, in

⁷⁶ S. CONLY, *op. cit.*, p. 190.

⁷⁷ 'Libertà di scelta' e 'autonomia' sono utilizzati da Cass e Sunstein come sinonimi; Conly parla indifferentemente di 'libertà di azione', 'libertà di scelta' e 'autonomia'.

⁷⁸ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., p. 1886; la stessa insinuazione anche a p. 1836.

⁷⁹ Per la definizione del concetto di valore intrinseco, con riferimento alla libertà di azione, cfr. I. CARTER, *La libertà eguale*, Milano, Feltrinelli 2005, pp. 38 e sgg.

⁸⁰ S. CONLY, *op. cit.*, p. 189.

⁸¹ *Ivi*, p. 190.

⁸² I. KANT, *Naturrecht Feyerabend*, in *Kant's gesammelte Schriften*, a cura dell'Accademia Prussiana delle Scienze, Berlin, Walter de Gruyter 1900 (d'ora in poi AA), 27, p. 1319; trad. it. *Lezioni sul diritto naturale (Naturrecht Feyerabend)*, a cura di N. Hinske e G. Sadun Bordini, Milano, Bompiani 2016 (d'ora in poi *Naturrecht Feyerabend*), p. 71.

⁸³ AA 27, p. 1322; *Naturrecht Feyerabend*, p. 75.

⁸⁴ AA 6, p. 231; trad. it. *La metafisica dei costumi*, a c. di G. Vidari, Bari. Laterza 1989, p. 35.

quanto ente libero, è un fine in sé, la cui sfera di azione non può essere ristretta che per assicurare agli altri un'eguale libertà esterna⁸⁵.

Ne deriva una concezione liberale dello Stato, il quale assolve, ed esaurisce, la propria funzione nella tutela del diritto alla libertà, ossia nella garanzia della sicurezza di ciascuno. Ogni intervento dello Stato che miri a promuovere il benessere o la moralità dei suoi cittadini al prezzo della loro libertà – presumendo che essi versino in una condizione di minorità e assumendone, illegittimamente, la tutela – è per Kant giuridicamente nullo⁸⁶. Dal territorio di pertinenza del diritto e dunque dell'azione coercitiva dello Stato restano così esclusi, per Kant, gli ambiti della prudenza, dell'etica e della religione⁸⁷.

Con riferimento al primo ambito, del benessere o della felicità, Kant ritiene che neppure l'azione individuale possa trarre dal proprio carattere benefico una giustificazione per eventuali invasioni delle sfere di libertà altrui; la definizione di libertà formulata dall'Assemblea nazionale francese («essere libero significa poter fare tutto ciò che *non danneggia* l'altro») è giudicata falsa da Kant, giacché può ben darsi che io sia in grado di dimostrare che la mia azione giova a qualcuno e che tuttavia io lo privi, con ciò, di una sua libertà⁸⁸. Persino il principio del danno ad altri, dunque, è ritenuto da Kant inaccettabile, in quanto compatibile con azioni paternalistiche.

Solo chi ritenga di poter dedurre la concezione kantiana del diritto alla libertà dalla sua sola dottrina etica, può incorrere nel colossale equivoco secondo cui Kant avrebbe rispettato «non le scelte deliberate delle persone quali che esse siano, ma l'“umanità” in ogni persona; non la volontarietà delle decisioni in quanto tale, ma la loro “razionalità”»⁸⁹. Solo trascurando la distinzione kantiana tra legge morale e legge giuridica è possibile attribuire a Kant addirittura la proibizione *tout court* del suicidio⁹⁰, o escogitare principî pseudo-kantiani a soste-

⁸⁵ Reflexion 7854, in AA 19, p. 535; *Vorarbeiten zum öffentlichen Recht*, in AA 23, p. 341: la libertà è la facoltà di determinare da se stessi il proprio fine; AA 8, p. 290; trad. it. *Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi* in I. KANT, *Scritti di storia, politica e diritto*, a c. di F. Gonnelli, Bari, Laterza 1995 (d'ora in poi *Sul detto comune*), p. 137. Cfr. Reflexion 7955, in AA 19, p. 564; Reflexion 7963, in AA 19, p. 565; Reflexion 8058, in AA 19, p. 597. Cfr. I. CARTER, *Is the capability approach paternalistic?*, «Economics and Philosophy», XXX, 2014, pp. 75-98: 94.

⁸⁶ Su questo tema, mi permetto di rimandare al mio *The boundaries of the law: Kant and the secular State, in Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Kant-Kongress 2010 [Kant and Philosophy in a Cosmopolitan Sense]*, ed. by S. Bacin-A. Ferrarin-C. La Rocca-M. Ruffing, Berlin, Walter De Gruyter 2013, pp. 915-927.

⁸⁷ Reflexion 7684, in AA 19, p. 490.

⁸⁸ Reflexion 8078, in AA 19, pp. 612 e sg.

⁸⁹ J. FEINBERG, *Harm to Self*, cit., p. 94.

⁹⁰ *Ivi*, pp. 94 e sgg.

gno del divieto paternalistico del suicidio⁹¹, ignorando il fatto che Kant tratta sì il divieto del suicidio nella *Dottrina della virtù*, quale dovere verso se stessi, ma è netto nel sostenere che i doveri verso se stessi non possano ricevere sanzione giuridica: ad Achenwall, il quale includeva nel principio del diritto l'obbligo di conservare la propria vita, Kant replicava secco che un simile dovere è «soltanto un dovere della virtù», che «non appartiene affatto al diritto», per il quale «io posso fare con la mia vita ciò che voglio»⁹².

Quanto alla razionalità strumentale, sul cui carattere difettoso i nuovi paternalismi fondano la legittimità degli interventi correttivi statali, seppure è analiticamente vero, per Kant, che colui che voglia l'effetto, vuole necessariamente anche la causa⁹³, egli ritiene altresì che nel caso della felicità non sia possibile identificare con precisione l'effetto desiderato. Anziché un'antropologia semplificata, ingenua e ottimistica, che risolve il concetto del benessere in quelli di denaro e salute, e per la quale perciò qualsiasi governo sarà in grado di identificare e promuovere le vere preferenze dei suoi cittadini, Kant – che fa propria la tesi hobbesiana della natura desiderante e quindi essenzialmente incontentabile dell'uomo⁹⁴ – ritiene che, in ciascun individuo, l'insieme delle inclinazioni sia refrattario a qualsiasi ordinamento razionale: il soddisfacimento di certe inclinazioni pregiudicherà, imprevedibilmente, il soddisfacimento di altre, così che nessun uomo possa essere «in grado di stabilire che cosa lo renderebbe veramente felice, perché si richiederebbe l'onniscienza»⁹⁵. Ai fini del perseguimento della felicità, la ragione non solo non è in grado, coi suoi «deboli lumi», di comporre le inclinazioni in un insieme stabile e ordinato, ma è senz'altro meno utile di quanto sarebbe un istinto naturale⁹⁶.

⁹¹ Cfr. M. CHOLBI, *Kantian paternalism and suicide intervention*, in *Paternalism: Theory and Practice*, ed. by C. Coons-M. Weber, Cambridge, Cambridge University Press 2013, pp. 115-133.

⁹² AA 27, p. 1334; *Naturrecht Feyerabend*, p. 101. Sui doveri verso se stessi, in Kant, cfr. L. FONNESU, *Sui doveri verso se stessi. A partire da Kant*, in *Etica y antropologia: un dilemma kantiano*, a c. di R. Rodriguez Aramayo-F. Oncina Coves, Granada, Editorial Comares 1999, pp. 125-142.

⁹³ AA 5, p. 26 in n.; trad. it. *Critica della ragion pratica*, a cura di P. Chioldi, in I. KANT, *Scritti morali*, Torino, UTET 1970, p. 161 in n.; AA 4, pp. 417 e sg.; trad. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, a cura di P. Chioldi in I. KANT, *Scritti morali*, cit. (d'ora in poi *Fondazione*), p. 75; cfr., su tale tesi kantiana, G. SEEL, *Sind hypothetische Imperative analytische praktische Sätze?*, in *Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar*, hrsg. von O. Höffe, Frankfurt am Main, Klostermann 1993², pp. 148-171.

⁹⁴ AA 5, p. 118; trad. it. *Critica della ragion pratica*, cit., p. 265; AA 5, p. 430; trad. it. *Critica della capacità di giudizio*, a cura di L. Amoroso, Milano, Rizzoli 1995, p. 741.

⁹⁵ AA 4, p. 418; *Fondazione*, p. 76. Sull'evoluzione del concetto di felicità, nella dottrina morale di Kant, cfr., di chi scrive, *Virtù e felicità in Kant*, Firenze, Olschki 2006, pp. 1-42.

⁹⁶ AA 4, p. 396; *Fondazione*, p. 52. Cfr. C. CESA, *Armonia e felicità. Dall'illuminismo*

L'idea di indirizzare la volontà dei cittadini verso fini identificati dallo Stato come i loro veri fini è dunque radicalmente antikantiana non solo perché contraria al principio cardine della dottrina liberale, ossia al diritto individuale alla libertà, ma anche in quanto opposta all'idea kantiana che, riguardo alla felicità, la costitutiva indeterminatezza di un simile ideale dell'immaginazione⁹⁷, nonché la natura incontenibile dell'uomo, renderebbero *di fatto* impossibile allo Stato, quand'anche ne avesse il *diritto*, la realizzazione dei desideri – mutevoli, imprevedibili e tra loro inconciliabili – dei suoi cittadini⁹⁸ («il problema della determinazione sicura e universale dell'azione che favorirà la felicità di un essere ragionevole è del tutto insolubile»)⁹⁹.

Per la dottrina giuridica kantiana, infine, un paternalismo libertario è senz'altro un ossimoro, giacché l'opposizione al paternalismo è contenuta nella definizione stessa del principio della libertà; la formula del principio della libertà è infatti: «nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (nel modo i cui questi pensa il benessere di altri uomini), ma ognuno deve poter cercare la sua felicità per la via che gli appare buona, purché non leda l'altrui libertà di tendere a un analogo fine»¹⁰⁰.

La formulazione kantiana del principio della libertà è ripresa, pressoché alla lettera, da John Stuart Mill¹⁰¹, il quale condivide con Kant la tesi che tale principio costituisca la risposta, dal punto di vista dei diritti individuali, alla domanda sui confini del diritto, ossia sulla «natura e i limiti del potere che la società può legittimamente esercitare sull'individuo»¹⁰², nonché l'assimilazione del paternalismo a una forma di dispotismo¹⁰³. Considerato dal punto di vista dell'intervento statale, il principio della libertà si configura per Mill come il principio del danno ad altri («il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro

all'idealismo, in *Piacere e felicità: fortuna e destino*, a cura di R. Crippa, Padova, Liviana 1982, pp. 79-104, anche in *Id.*, *Verso l'eticità. Saggi di storia della filosofia*, a c. di C. De Pascale-L. Fomesu-A. Savorelli, Pisa, Edizioni della Normale 2013, pp. 43-65.

⁹⁷ AA 4, p. 418; *Fondazione*, pp. 75 e sg.

⁹⁸ AA 8, pp. 290, 298; *Sul detto comune*, pp. 137, 144.

⁹⁹ AA 4, p. 418; *Fondazione*, p. 76.

¹⁰⁰ AA 8, p. 290; *Sul detto comune*, pp. 137 e sg. Cfr. AA 27, p. 1321; *Naturrecht Fey-erabend*, p. 73.

¹⁰¹ J.S. MILL, *On Liberty*, 1859, trad. it. *Saggio sulla libertà*, a c. di S. Magistretti, Prefazione a c. di G. Giorello-M. Mondadori, Milano, Il Saggiatore 2014, p. 31.

¹⁰² J.S. MILL, *On Liberty*, trad. it. cit., p. 19.

¹⁰³ *Ivi*, p. 123; AA 8, p. 291; *Sul detto comune*, p. 138. Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique*, 1835-1840; trad. it. *La democrazia in America*, a c. di G. Candeloro, Milano, Rizzoli 1992, pp. 732 e sg.

la sua volontà, è per evitare danno agli altri»¹⁰⁴. Anche Mill, come Kant, esclude pertanto che i doveri verso se stessi¹⁰⁵ possano essere sanciti giuridicamente¹⁰⁶.

Com'è noto, Mill formula, a favore del diritto alla libertà, un argomento utilitaristico, fondato sulla tesi che, riguardo al proprio benessere, ciascuno sia al tempo stesso il soggetto che nutre il maggior interesse e possiede la migliore conoscenza¹⁰⁷. Una difesa del diritto alla libertà che si fondasse interamente su un tale argomento sarebbe esposta all'obiezione dei paternalisti libertari: se il benessere fosse il fine unico, e alla libertà individuale fosse attribuito un valore meramente strumentale, l'efficacia di un tale strumento sarebbe assoggettata a una valutazione empirica, nell'ambito della quale occorrerebbe tenere in considerazione i fallimenti comportamentali di mercato¹⁰⁸.

La fondazione presentata da Mill non è tuttavia ridicibile – come gli stessi Thaler e Sunstein riconoscono¹⁰⁹ – a un mero argomento utilitaristico¹¹⁰. Mill attribuisce infatti alla spontaneità individuale non solo, sulla scia di Wilhelm von Humboldt, un ruolo fondamentale per il progresso dell'umanità¹¹¹, ma altresì «un valore intrinseco»¹¹².

L'assunzione del principio della libertà quale principio costitutivo del diritto implica il carattere inalienabile del diritto alla libertà; donde la tesi – sottoscritta sia da Kant che da Mill – della nullità, e dunque dell'invalidità giuridica, di tutti gli atti che comportino la rinuncia alla propria libertà (con perfetta coerenza, Kant estende tale conseguenza anche ai voti monastici e al vincolo matrimoniale)¹¹³.

La rivendicazione di un tale diritto alla libertà è, come constata

¹⁰⁴ J.S. MILL, *On Liberty*, trad. it. cit., p. 28.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 95: Mill attribuisce un valore al rispetto e al perfezionamento di sé, intendendoli tuttavia quali *virtù* «self-regarding», anziché quali *doveri* verso se stessi («sono l'ultimo a sottovalutare le virtù verso se stessi: per importanza sono seconde, se lo sono, soltanto a quelle sociali»).

¹⁰⁶ *Ivi*, p. 98.

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 95; cfr. anche p. 31.

¹⁰⁸ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., p. 1864. Cfr., per la tesi che una critica normativa al paternalismo non possa fondarsi su argomenti consequenzialisti, T. GUTMANN, *Paternalismus und Konsequentialismus*, Preprints of the Centre for Advanced Study in Bioethics, Münster 2011.

¹⁰⁹ R.H. THALER-C.R. SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron*, cit., p. 1167 in n.

¹¹⁰ Cfr. I. BERLIN, *Two concepts of liberty*, trad. it. cit., p. 178.

¹¹¹ J.S. MILL, *On Liberty*, trad. it. cit., p. 92.

¹¹² *Ivi*, p. 75, 87.

¹¹³ Reflexion 7894, in AA 19, p. 547; Reflexion 7931, in AA 19, p. 558; Reflexion 7576, in AA 19, p. 459; *Metaphysik der Sitten Vigilantius*, in AA 27, p. 594; J.S. MILL, *On Liberty*, trad. it. cit., pp. 123 e sgg. Sul matrimonio, anche soltanto riguardo alla possibilità di scioglierne il vincolo, Mill è più cauto di Kant.

Sunstein, uno «showstopper», che rende non pertinente l'esame di questioni empiriche e che esclude come illegittimi gli interventi statali paternalistici coattivi¹¹⁴.

Occorre tuttavia tener presente che la difesa del diritto alla libertà, in quanto fondata sull'affermazione del valore non-specifico della libertà¹¹⁵, ossia sulla tesi che la libertà abbia un valore indipendente dal valore delle cose che si è liberi di fare, salvaguarda sì il diritto individuale a sbagliare¹¹⁶, ma non esclude come illegittimo l'uso di strumenti di informazione, educazione, esortazione o persuasione¹¹⁷. Come scrive Mill, non si può costringere qualcuno «a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, perché, nell'opinione altrui, è opportuno o perfino giusto», ma «questi sono buoni motivi per discutere, protestare, persuaderlo o supplicarlo»¹¹⁸.

Che nella scelta delle tecniche per diffondere le informazioni o per persuadere i cittadini si tenga conto delle caratteristiche dei cittadini medesimi, quali risultano dagli esiti degli studi scientifici ai quali si decide di dar credito, non lede alcuna libertà. Tra gli interventi promossi dal paternalismo libertario, quelli non lesivi della libertà sono dunque libertari, sì, ma non paternalistici, a meno che – osserva correttamente Gerald Dworkin – non si voglia estendere la definizione del concetto di paternalismo fino a includervi la mera benevolenza: «se questa espansione della definizione del paternalismo sia giustificata o meno, è una questione di quali questioni vengano esplorate e se tale espansione renda le cose più chiare o più confuse»¹¹⁹.

L'espressione 'paternalismo libertario' rende le cose, a parere di chi scrive, pericolosamente più confuse. Qualora infatti, in ossequio alle tesi ulteriori dei paternalisti libertari, si giustificino anche politiche paternalistiche in senso proprio, che valutino – tramite un calcolo costi-benefici fondato su una concezione oggettivistica del

¹¹⁴ C.R. SUNSTEIN, *The Storrs Lectures*, cit., p. 1885.

¹¹⁵ La terminologia, utilissima e chiarificatrice, è di I. CARTER, *La libertà eguale*, cit., p. 41.

¹¹⁶ Cfr., sul tema, J. WALDRON, *A right to do wrong*, «Ethics», XCII, 1, 1981, pp. 21-39; A. SPENA, *Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LVII, 3, 2014, pp. 1209-1248: 1246 e sg.; cfr. anche J.D. TROUT, *Restriction Maybe, But is it Paternalism? Cognitive Bias and Choosing Governmental Decision Aids*, «NYU Journal of Law & Liberty», II, 3, 2007, pp. 455-469: 468.

¹¹⁷ Cfr. A. VAN AAKEN, *Begrenzte Rationalität und Paternalismusgefahr: Das Prinzip des schonendsten Paternalismus*, in *Paternalismus und Recht. In memoriam Angela Augustin (1968-2004)*, hrsg. von M. Anderheiden-P. Bürkli-H.M. Heinig-S. Kirste-K. Seelman, Tübingen, Mohr Siebeck 2006, pp. 109-144.

¹¹⁸ J.S. MILL, *On Liberty*, trad. it. cit., p. 28; cfr. anche pp. 96, 114.

¹¹⁹ G. DWORKIN, sub voce «Paternalism», in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, cit.

benessere – l'opportunità di interferire con la libertà dei cittadini, l'aggettivo 'libertario' non si applica¹²⁰, e devono essere discusse la legittimità del paternalismo *tout court*, oppure – quando di ciò si tratti – l'opportunità e la liceità di interventi che tutelino alcuni diritti socialmente garantiti, quali la salute, anche contro la volontà dei suoi detentori, allo scopo di ridurre la spesa pubblica.

5. Conclusione

I nuovi paternalismi, fondati sulle scoperte delle scienze comportamentali, non costituiscono «una malattia senile del liberalismo»¹²¹: del liberalismo, il paternalismo rappresenta infatti l'antitesi¹²², non una possibile declinazione.

I nuovi paternalismi costituiscono piuttosto una degenerazione dello Stato sociale, indotta dal ruolo egemonico dell'economia: gli economisti, che hanno nutrito l'illusione della perfetta razionalità degli agenti umani, incarnata nell'*homo oeconomicus*, abbandonano ora la tesi della funzione descrittiva di tale modello antropologico, ma lo assumono comunque – paradossalmente – quale modello normativo.

Per spingere gentilmente l'uomo qual è a comportarsi come l'*homo oeconomicus* che dovrebbe essere – si sostiene – è legittimo che lo Stato tragga, dai risultati più recenti delle scienze comportamentali, i dispositivi utili per condizionare i processi di scelta dei suoi cittadini, senza lederne con ciò la libertà, ma semplicemente tenendo conto della ricorrenza sistematica e prevedibile, nei processi di formazione delle decisioni, degli errori derivanti da una razionalità limitata e da una volontà debole. Di tali errori, e dei correlati meccanismi di possibile condizionamento, tengono conto ormai, nell'impostazione delle loro politiche pubbliche, quasi tutti i governi europei, così come hanno tenuto conto sempre, i governi, delle tecniche di persuasione di volta in volta disponibili. Nei limiti entro i quali si tratti di spinte effettivamente gentili, alle quali ci si possa sottrarre senza sforzo, non c'è ragione

¹²⁰ Cfr. I. CARTER, *La libertà eguale*, cit., p. 263: «Il liberale non include, fra le condizioni di idoneità per essere agenti, criteri di razionalità sostanziale»; p. 282: «una teoria basata sul diritto all'eguale libertà [...] non contiene una lista di fini [...], perché ciò contraddirebbe l'impegno di trattare le persone come punti di origine dei fini».

¹²¹ J.-M. DONEGANI, *Le paternalisme, maladie sénile du libéralisme?*, «Raisons politiques», XLIV, 2011, pp. 5-13.

¹²² N. BOBBIO, *Liberalismo vecchio e nuovo*, in ID., *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi 1995, pp. 115-140: 132.

per considerare simili interventi – quand’anche diretti al bene, comunque inteso, dei cittadini – come paternalistici, anziché quali atti di mera benevolenza.

I paternalisti libertari sostengono tuttavia due tesi ulteriori, che ne qualificano la posizione come paternalistica in senso stretto: che si dia un concetto oggettivo e condiviso del benessere individuale (mai definito analiticamente e pressoché esaurito da generiche allusioni a «salute e denaro»), e che, in vista di tale benessere, sia lecito allo Stato adottare misure paternalistiche nelle quali l’intensità della spinta necessaria – da quella lieve fino alla coazione in senso proprio – sia definita sulla base di un mero calcolo costi-benefici. Così, alla libertà non è attribuito che un valore specifico e estrinseco: una difesa del diritto alla libertà che prescindendo da specifiche libertà e da ciò a cui la loro salvaguardia può servire è tacciata di fanatismo.

È utile, perciò, ricordare che le proposte di interventi che lascino intatta la libertà individuale non sono paternalistiche e che le misure che interferiscano con la libertà individuale in nome del benessere dell’individuo medesimo, ch’egli non saprebbe riconoscere o perseguire, sono invece paternalistiche, ma non libertarie. Non si tratta di definizioni convenzionali, meramente stipulative. Si tratta di tematizzare esplicitamente i valori e le istanze in questione – libertà e costi pubblici dei diritti sociali, ad esempio – quando tra di essi si dia un conflitto: negare che tra paternalismo e libertà si dia un’opposizione per contrarietà costituisce un atto politico, che sottrae al dibattito pubblico la questione della disponibilità individuale a rinunciare alla libertà, quando l’esercizio di questa collida con l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica necessaria a tutelare i diritti sociali, o quando lo Stato possa sostituirsi ai suoi cittadini nelle decisioni che influiscono sul perseguimento della loro felicità o del loro benessere.

Rileggere Kant, entro un tale contesto, può servire a ricordare che l’appello a una felicità la cui definizione è data per scontata e condivisa potrebbe essere, in realtà, l’appello a un ideale dell’immaginazione, e che la trasformazione dello Stato sociale nello Stato del benessere – quand’anche fosse possibile, come i nuovi paternalisti ritengono – ha un prezzo, in termini di libertà¹²³, e non può aver luogo, come essi pretendono, a libertà invariata.

È questo, forse, il gesto più paternalistico compiuto dai paternalisti che si dicono libertari: quello di sottrarre alla discussione pub-

¹²³ Cfr., sul tema, N. HINSKE, *Kants Warnung vor dem Wohlfahrtsstaat*, «Die Neue Ordnung», LVIII, 6, 2004, pp. 444-451.

blica, tramite la via di espedienti retorici, il tema del diritto alla libertà e dei suoi confini, sostituendo tale discussione con una promessa di felicità. Non si tratta, del resto, di un'offerta nuova, da parte dello Stato¹²⁴.

Riconoscere che i nuovi paternalismi definiscono quali debbano essere i fini dei cittadini – anziché, come essi pretendono, limitarsi a fornire un sostegno nell'individuazione dei mezzi per i fini che i cittadini autonomamente si pongano – restituisce al dibattito politico un tema che è altrimenti ridotto a mere questioni strumentali, da lasciare alla miglior competenza degli specialisti e dei tecnici¹²⁵: la questione di fissare «la natura e i limiti del potere che la società può legittimamente esercitare sull'individuo»¹²⁶ e il peso da attribuire – di volta in volta, nei diversi ambiti, nei casi di collisione con altri valori e altri diritti – alla credenza nel diritto alla «libertà di vivere come si preferisca», il declino della quale costituirebbe, come ricordava Isaiah Berlin, «la morte di una civiltà, di un'intera concezione morale»¹²⁷.

DANIELA TAFANI

¹²⁴ Cfr. ad es. B. CONSTANT, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris*, 1819: «I depositari dell'autorità [...] sono tanto disposti a risparmiarci ogni sorta di pena, eccettuata quella di obbedire e di pagare! Essi ci diranno: quale è in fondo lo scopo dei vostri sforzi, il motivo dei vostri lavori, l'oggetto di tutte le vostre speranze? Non è la felicità? Ebbene, lasciateci fare e ve la daremo. No, Signori, non lasciamo fare; per quanto commovente sia un così tenero interessamento, preghiamo l'autorità di restare nei suoi confini: si limiti a essere giusta, noi ci incaricheremo di essere felici».

¹²⁵ I. BERLIN, *Two concepts of liberty*; trad. it. cit., p. 169. Cfr. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, in ID., *Il futuro della democrazia*, cit., pp. 3-31: 23; L. BAZZICALUPO, *L'economia come logica di governo*, «SpazioFilosofico», VII, 2013, pp. 21-29: 25.

¹²⁶ J.S. MILL, *On Liberty*, trad. it. cit., p. 19.

¹²⁷ I. BERLIN, *Two concepts of liberty*, trad. it. cit., p. 179.

€ 45,00

SPED. ABB. POST./45%
Art. 2 comma 20/B LEGGE 662/96 filiale di Firenze

ISSN 0017-0089

GIORNALE CRITICO DELLA FILOSOFIA ITALIANA - Anno XCVI (XCVIII) - Fascicolo II